

## STATUTO

### "Associazione di Volontariato Europa Solidale"

#### Costituzione, denominazione, sede e durata

**Art. 1)** E' costituita l'"Associazione di Volontariato Europa Solidale" senza scopo di lucro.

**Art. 2)** La sede dell'Associazione è stabilita in Via Regina Margherita, 33 - Taranto. La variazione di indirizzo, all'interno del comune di Taranto, non comporta modifiche allo statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Possono essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte d'Italia.

**Art. 3)** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato sino a delibera di scioglimento; l'Associazione potrà partecipare quale associato ad altre Fondazioni e/o Associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi in Italia.

#### Uso locuzione ONLUS

**Art. 4)** La locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" o l'acronimo "O.N.L.U.S." dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, solo successivamente all'avvenuta iscrizione presso l'anagrafe O.N.L.U.S. tenuta presso il Dipartimento Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

#### Finalità e Attività

**Art. 5)** L'Associazione di Volontariato Europa Solidale, che si attiene alle disposizioni presenti nella Legge Quadro sul Volontariato 266/91 e sue modifiche ed integrazioni, ovvero alle disposizioni contenute nella Legge Regionale - Regione PUGLIA n. 11 del 16 marzo 1994, al fine dell'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e lo fa esclusivamente verso soggetti svantaggiati, con particolare riferimento allo svantaggio economico.

L'Associazione si prefigge come scopo di operare esclusivamente a supporto di uomini e donne che vivono profondi momenti di disagio economico e sociale, emarginati, poveri, nello specifico L'Associazione Europa Solidale intende operare nei seguenti ambiti:

-Assistenza sociale con attività di raccolta di cibo presso mense di comunità e somministrazione alle famiglie del centro storico di Taranto;

circolo di Taranto  
onlus

*Guappone*

*Litney*

-Assistenza socio-sanitaria, sanitaria e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, poveri ed emarginati, con l'organizzazione di poliambulatori, con prestazioni erogate esclusivamente a titolo gratuito;

L'associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di isolamento ed emarginazione e si propone di promuovere ogni forma di aiuto, cura ed assistenza idonea a risolvere i problemi legati all'emarginazione e all'isolamento, nonché di intervenire per superare eventuali situazioni di soggetti impossibilitati a provvedere autonomamente alle necessità dei loro familiari affetti da difficoltà economiche e sociali.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo delle attività istituzionali di tutela delle persone affette da dipendenze e di assistenza sociale e socio sanitaria, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 art, 10 c.5. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione con altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi e sempre nel rispetto del principio della solidarietà sociale e quindi destinata, esclusivamente, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, poveri ed emarginati.



Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
- stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

L'Associazione potrà inoltre:

- ricevere da privati o da enti donazioni, beni, servizi, contributi e lasciti, finalizzati al perseguimento dello scopo sociale, sempre nel rispetto del principio della solidarietà sociale e quindi destinata, esclusivamente, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, poveri ed emarginati.
- stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità



sociali, sempre nel rispetto del principio della solidarietà sociale e quindi destinata, esclusivamente, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, poveri ed emarginati.

- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati, sempre nel rispetto del principio della solidarietà sociale e quindi destinata, esclusivamente, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, poveri ed emarginati.

- L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, come specificato all'art. 10 comma 2, 3, 4, 5 del Dlgs 460 del 4.12.1997.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione si conforma in toto al Dlgs n. 460 del 4/12/1997 ed in particolare alle seguenti clausole previste dallo stesso decreto:

a) assenza di fine di lucro con divieto di distribuire anche in modo indiretto (come disposto dal comma 6 art. 10 Dlgs 460 del 4.12.1997) utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. In particolare è vietata la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;

b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

e) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e di legge;



f) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

g) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

## Soci

**Art. 6)** Possono essere soci dell' "Associazione di Volontariato Europa Solidale" sia persone fisiche che giuridiche. I soci si distinguono in fondatori, operatori, ordinari, sostenitori, onorari. Sono soci fondatori coloro che presenziano all'atto di fondazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Sono soci operatori i volontari attivi sul territorio e/o all'interno di strutture pubbliche e private. Sono soci ordinari coloro che vivono la vita dell'associazione, partecipano compatibilmente con i loro impegni personali, a tutte le iniziative dell'associazione e versano il contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno. Sono soci onorari quelli nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato Europa Solidale. L'ammissione dei soci sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrerà da quella data. Agli aspiranti soci non ammessi verrà comunicata per iscritto la motivazione del rifiuto. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione. Hanno diritto di voto i soci fondatori, operatori, ordinari, sostenitori, ed onorari, regolarmente iscritti all'associazione al momento della convocazione dell'assemblea ed in regola con i pagamenti annuali. I soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, per recesso, per fallimento, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. L'esclusione del socio è notificata per iscritto, l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre, entro 45 giorni dalla notifica o diniego, appello al Collegio dei Probiviri (in mancanza al Consiglio Direttivo), il quale decide in via definitiva. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



## Strutture

**Art. 7)** L'Associazione Europa Solidale è un'Associazione che opererà in Italia, potendosi strutturare con sedi e delegazioni territoriali.

### Organi Sociali e Cariche Elettive:

**Art. 8)** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali, elettive e non elettive, sia con riferimento agli organi amministrativi, che di controllo, sono a titolo gratuito; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui dovessero essere previsti emolumenti per gli organi amministrativi, questi dovranno rispettare i limiti previsti dal Dlgs 460/97 Art. 10 c. 6 lett. B – C – D – E.

**Art. 9)** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, o altro mezzo idoneo, anche telematico, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 10)** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.



**Art. 11)** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

E' consentito l'espressione del voto mediante delega da conferire ad altri associati. Ogni associato potrà ricevere un massimo di cinque deleghe.

**Art. 12)** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le votazioni si procede normalmente peralzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

decide sulla decadenza dei soci;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 13)** L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; mentre delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Consiglio Direttivo**

**Art. 14)** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Dal secondo mandato





per essere nominati consiglieri è necessario aver maturato almeno un anno di appartenenza all'Associazione.

**Art. 15)** I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del consiglio idoneamente convocate, in caso di impedimento è necessaria preventiva comunicazione scritta, anche telematica. In caso di mancata partecipazione per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, il consigliere inadempiente viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e prontamente sostituito seguendo la procedura di cui all' art. 18.

**Art. 16)** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso, nella sede sociale e per via telematica, almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 17)** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nei limiti del Dlgs 460/97 Art. 10 c. 6 lett. B - C - D - E;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

**Art. 18)** In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

#### **Il Presidente**

**Art. 19)** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà, nei limiti previsti dal Dlgs 460/97 Art. 10 c. 6 lett. B – C – D – E, di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni di ordinaria amministrazione sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Il Tesoriere**

**Art. 20)** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.





Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### **Il Segretario**

**Art. 21)** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art. 22)** Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

**Art. 23)** Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 24)** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 25)** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;



f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

**Art. 26)** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 27)** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione, fallimento o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 28)** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art. 13 del presente statuto.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, anche in modo indiretto (come disposto dal comma 6 Dlgs 460 del 4.12.1997), nonché avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

#### **Norma finale**

**Art. 29)** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.